Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1913 — **Roma — Martedì, 8 luglio** — **Numero 158**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 632 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Capo I.

Della vendita al minuto e del consumo di bevande alcooliche nei pubblici esercizi

Art. 1.

È vietata senza speciale autorizzazione del prefetto, la vendita nei pubblici esercizi delle bevande alcooliche, che abbiano un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume, ancorchè l'esercente sia munito della licenza di esercizio di cui all'art. 50 della legge di pubblica sicurezza.

Tale disposizione è applicabile anche ai venditori ambulanti di cui all'art. 72 della legge di pubblica sicurezza.

L'autorizzazione non deve essere concessa alle cantine delle caserme, agli spacci ambulanti nei campi militari di manovra, agli spacci di cibi e bevande degli stabilimenti di ricovero, di lavoro e di pena dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, ed infine agli esercizi previsti dall'art. 59 della legge di pubblica sicurezza.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui nel precedente articolo non può essere concessa senza il parere della Giunta comunale, nè senza il voto favorevole di una speciale Commissione permanente stabilita nel capoluogo della Provincia.

La Commissione è composta:

a) del prefetto o di un consigliere di prefettura da lui delegato;

b) di un membro designato dal Consiglio provinciale;

c) di un membro nominato dal Consiglio provinciale di sanità;

d) del medico provinciale;

e) di un funzionario di pubblica sicurezza, scelto dal prefetto.

L'autorizzazione vale fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata accordata; alla scadenza potrà essere rinnovata con apposizione di visto per parte del prefetto.

Essa è strettamente personale, nè può essere ceduta, o servire per più di un esercizio.

Il provvedimento dato dal prefetto sulla domanda di autorizzazione è definitivo.

Art. 3.

Spetta alla Commissione suddetta di stabilire le norme generali circa gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici, e le ore nelle quali è permessa la vendita delle bevande alcooliche indicate all'art. 1, tenendo conto delle esigenze locali e della diffusione dell'alcoolismo nella Provincia.

Restano ferme le facoltà date all'autorità di pubblica sicurezza dall'art. 56 della legge 30 giugno 1889, limitatamente all'abbreviazione degli orari stabiliti.

La vendita delle bevande alcooliche di cui all'art. 1 è assolutamente vietata nei giorni festivi e in quelli di elezioni amministrative o politiche. Per le nuove concessioni di licenze, la Commissione medesima determinerà inoltre le distanze minime tra gli esercizi, nei quali si vendano bevande spiritose di qualsiasi genere, e gli ospedali, cantieri, officine, scuole e caserme.

Art. 4.

È vietato ai pubblici esercenti di somministrare ai minori degli anni 16 le bevande alcooliche di cui all'art. 1.

È loro vietato parimente di somministrare bevande contenenti alcool in qualsiasi misura alle persone che si trovino in istato di ubriachezza o che palesemente siano in uno stato anormale per debolezza od alterazione di mente.

Non è permesso di adibire il locale dell'esercizio ad ufficio di collocamento, o per il pagamento delle mercedi agli operai.

Art. 5.

È vietato di corrispondere in tutto o in parte la mercede dovuta agli operai in quelle bevande alcooliche di cui all'art. 1.

Art. 6.

Sono vietate la fabbricazione, l'importazione nel Regno, la vendita in qualsiasi quantità ed il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio «assenzio».

Sono escluse da tale proibizione le bevande che, avendo un contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume, contengano dell'infuso di assenzio come sostanza aromatica, senza pregiudizio di quanto è stabilito nell'art. 42 della legge sanitaria.

Art. 7.

Nei Comuni o frazioni di Comuni nei quali esistano esercizi di vendita o di consumo di vino, birra o di qualsiasi bevanda alcoolica in numero tale da superare il rapporto di uno per 500 abitanti, non può essere concessa alcuna nuova licenza per apertura di tali esercizi.

Questa disposizione non si applica al proprietario che vende al minuto il vino dei propri beni.

CAPO II.

Disposizioni penali e transitorie

Art. 8.

Con decreto Reale, a proposta dei ministri dell'interno e delle finanze ed inteso il voto del Consiglio superiore di sanità, sarà provveduto alla formazione e pubblicazione dell'elenco delle sostanze ed essenze nocive alla salute, che è vietato di adoperare, o per cui si stabilisca che non possano eccedere determinate proporzioni, nella fabbricazione delle bevande alcooliche.

Tale elenco sarà riveduto ogni biennio. La infrazione al divieto è punita coll'ammenda da L. 100 a 500, oltre alla confisca e distruzione delle bevande, senza pregiudizio delle disposizioni dell'art. 42 della legge sanitaria, e delle maggiori penalità previste dal libro II, titolo VII, capo III del Codice penale, ove siano applicabili.

Art. 9.

I fabbricanti e gli importatori di essenze per la confezione delle bevande alcooliche sono tenuti a fare denunzia al prefetto dell'apertura e chiusura delle fabbriche o dei depositi e ad uniformarsi, oltre che al disposto del precedente articolo, alle altre norme e prescrizioni che saranno stabilite con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore di sanità, sotto pena della chiusura di ufficio a cura dell'autorità sanitaria provinciale.

Art. 10.

I contravventori al disposto degli articoli 1 e 4 sono puniti con le pene previste dall'art. 489 del Codice penale.

In caso di recidiva il giudice aggiunge la revoca della licenza. Ove sia prodotto appello, opposizione o ricorso, la sentenza deve nondimeno essere comunicata all'autorità di pubblica sicurezza, la quale ordinerà la sospensione della licenza.

Il contravventore non potrà conseguire una nuova licenza se non trascorso il termine che il giudice avrà fissato nella sua sentenza e che non sarà maggiore di un biennio.

I contravventori al divieto degli articoli 3 e 5 sono puniti con l'ammenda da L. 30 a 100. La stessa pena si applica ai contravventori all'art. 6, oltre al sequestro ed alla confisca della merce.

Le trasgressioni al disposto del secondo e terzo capoverso dell'art. 2 sono punite a termini dell'art. 449 del Codice penale.

Per i reati commessi a danno dei conduttori di pubblici esercizi o persone da loro dipendenti, a causa o in occasione della osservanza degli obblighi ad essi imposti dalla presente legge, si procede di ufficio ancorchè i reati siano di tal natura per cui a norma del Codice penale, sarebbe necessaria l'istanza privata.

Art. 11.

Colui che sarà stato per due volte condannato per essere stato colto in istato di ubbriachezza molesta e repugnante, ovvero per delitto commesso in istato di ubbriachezza, non potrà essere compreso come elettore nelle liste politiche ed amministrative e nelle liste dei giurati, e verrà cancellato ove sia stato inscritto.

Tale provvedimento avrà la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata, o altrimenti estinta, l'ultima condanna definitiva.

In caso di recidiva entro il termine suddetto, decorrerà un nuovo quinquennio dalla estinzione della seconda condanna.

Art. 12.

Dall'importo di ciascuna delle pene pecuniarie applicate in virtù della presente legge e del regolamento per l'esecuzione di essa, sarà prelevata una parte, da determinarsi nel regolamento, per essere assegnata a titolo di premio ai funzionari o agenti di pubblica sicurezza che abbiano accertato la contravvenzione.

Art. 13.

Con decreto Reale, su proposta dei ministri dell'interno e di gra-

ia e giustizia, intesi il Consiglio superiori di sanità ed il Consiglio di Stato, sarà provveduto entro sei mesi alla pubblicazione del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Nel regolamento si potrà comminare la ammenda fino a L. 100 per le infrazioni alle norme del regolamento stesso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 702 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le sorgenti di acque minerali del bacino idrologico di Montecatini costituito dei territori di Bagni di Montecatini e dei Comuni limitrofi sono poste sotto la protezione della presente legge.

A tal fine nei territori medesimi è vietato a chiunque di fare scavi, perforazioni, trivellazioni o di manomettere comunque il sottosuolo per estrazioni o ricerca di acque o sostanze minerali.

Art. 2.

Il prefetto della Provincia può, su motivata istanza, autorizzare nella zona soggetta a divieto l'esecuzione di opere previste nel precedente articolo.

Art. 3.

Il decreto del prefetto che autorizza l'esecuzione dei lavori non potrà essere rilasciato senza il parere dell'ufficio delle miniere e del Consiglio sanitario provinvinciale, e se non sarà stata preventivamente prestata una cauzione per tutti i danni ai quali i lavori potrebbero dar luogo.

Art. 4.

La cauzione di cui al precedente articolo è stabilita con decreto del prefetto su proposta dell'ufficio delle miniere e deve essere prestata presso una Cassa pubblica che sarà indicata nel decreto del prefetto.

Art. 5.

Qualunque altro lavoro a scopi diversi da quelli sopra accennati dovrà essere denunciato un mese prima del suo inizio al prefetto, il quale potrà opporsi alla sua esecuzione con decreto motivato provvisoriamente esegiibile.

Decorso il termine suddetto senza opposizione del prefetto, il lavoro potrà essere iniziato.

In caso di urgenza il prefetto potrà permettere la immediata esecuzione del lavoro.

Art. 6.

Nessun lavoro potrà essere eseguito alle sorgenti attualmente esistenti senza l'autorizzazione del prefetto da rilasciarsi con norme stabilite nell'art. 3 della presente legge.

Art. 7.

Il prefetto potrà ordinare la sospensione dei lavori eseguiti in contravvenzione alle disposizioni del precedente articolo: potrà anche ordinare la sospensione di quelli eseguiti in conformità all'art. 5, qualora siano riconosciuti nocivi al regime delle sorgenti esistenti nel bacino idrologico.

Il decreto del prefetto sarà provvisoriamente eseguibile.

Art. 8.

Il prefetto potrà anche ordinare la provvisoria chiusura della fonte, se in qualunque modo i lavori in essa eseguiti fossero dannosi al regime delle acque del bacino idrologico, o la fonte stessa fosse riconosciuta dal Consiglio sanitario provinciale in condizioni contrarie all'igiene.

Art. 9.

Contro tutti i decreti del prefetto è ammesso il ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato in conformità della legge 31 marzo 1880.

Art. 10.

L'Amministrazione demaniale ha facoltà di procedere alla espropriazione delle sorgenti private di acque minerali attualmente esistenti nel bacino idrologico di Montecatini e di quelle che in qualunque modo si manifestassero in avvenire, nonchè dei terreni e fabbricati alle medesime annessi.

Tale facoltà quanto alle sorgenti attuali è limitata ad un decennio dalla promulgazione della presente legge.

L'indennità da corrispondersi ai proprietari espropriati sarà determinata caso per caso, uditi il proprietario ed il Ministero delle finanze, con relazione unica sommaria, da un Collegio di tre arbitri amichevoli compositori, nominati uno dall'Amministrazione espropriante, l'altro dal proprietario espropriato, ed il terzo dal primo presidente della Corte di cassazione di Firenze, il quale nominerà pure gli altri due periti, qualora non vi provvedano le parti.

La determinazione dell'indennità avrà luogo in base al valore che le sorgenti, i terreni ed i fabbricati avrebbero in una libera contrattazione di compravendita, fatta però astrazione da ogni maggior valore per considerazione di terreni fabbricabili e di stabili-

menti annessi alle sorgenti, salvo che gli stabilimenti non siano aperti ed in esercizio da un anno almeno alla pubblicazione della presente legge.

Art. 11.

Ogni infrazione alle disposizioni della presente legge è punita con l'ammenda da L. 50 a L. 1000, che sarà raddoppiata in caso di recidiva, oltre al risarcimento dei danni.

Art. 12.

Il Governo del Re provvederà, con regolamento, alle disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

FINOCCHIARO-APRILE — NITTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 747 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È reintegrato l'assegno *ad personam* a favore dei vice brigadieri e dei commessi che ne subirono la perdita o la riduzione per effetto di promozioni a stipendio non superiore al minimo, avvenute contemporaneamente o prima dell'applicazione della legge 25 giugno 1911, n. 575, ferme restando le promozioni stesse per la decorrenza dei termini utili agli ulteriori avanzamenti stabiliti con la suddetta legge, la quale ebbe effetto dal 1° gennaio 1911. A tal uopo è approvata la maggiore assegnazione di L. 140.940,10 sul capitolo 3, art. 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-913.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO — CALISSANO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 764 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-913 sono introdotte le variazioni indicate nella tabella *A* annessa alla presente legge.

Art. 2.

Sono autorizzate le seguenti spese da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici;

a) lire 1,450,000 in aggiunta alla spesa autorizzata per sussidi alle opere di difesa degli abitati, a quelle stradali e idrauliche, provinciali e comunali, di cui all'art. 1, lettera *b*, del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1371, ed all'art. 2, lettera *a*, della legge 12 luglio 1912, n. 772; detta somma sarà ripartita per L. 1,350,000 a favore della provincia di Sondrio o per L. 100,000 a favore di quella di Como con estensione, per quest'ultima, alle opere danneggiate dalla alluvioni del 1912;

b) lire 1,050,000 in aggiunta alla spesa autorizzata per sussidi ai privati e ad Istituti pubblici di beneficenza, di cui all'art. 7 del R. decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, ed all'art. 2, lettera *c*, della legge 12 luglio 1912, n. 772; detta somma sarà ripartita per L. 950,000 a favore della provincia di Sondrio e per L. 100,000 a favore di quella di Como, con estensione per quest'ultima ai danni delle alluvioni del 1912;

c) lire 1,000,000 in aggiunta alla spesa autorizzata per la riparazione dei danni prodotti dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile del 1906 e dei successivi nubifragi ed alluvioni, nonchè per la sistemazione idraulico-forestale dei corsi d'acqua nella bonifica di Somma e Vesuvio e nella falda meridionale del Vesuvio fra gli alvei Farina e Campitelli, di cui all'art. 2, lettera *c*, della legge 13 aprile 1911, n. 311, e precedenti.

Art. 3.

Le somme di cui all'articolo precedente verranno stanziate in conformità della tabella *B* annessa alla presente legge.

L'assegnazione pel fondo di riserva di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 4 aprile 1912, n. 297, resta di conseguenza ridotta di L. 1.000.000 in ciascuno degli esercizi 1913-1914 e 1914-915 e di L. 1.500.000 nell'esercizio 1915-916.

Art. 4.

Le economie risultanti sul fondo assegnato dall'art. 3 della legge 19 luglio 1906, n. 390, per sussidi alle provincie danneggiate dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906, potranno, su proposta del ministro dei lavori pubblici, e con decreto del ministro del tesoro, destinarsi per concessioni di ulteriori rimborsi o sussidi, nella misura stabilita nel secondo comma dell'articolo 1 della legge stessa ai Comuni indicati nelle tabelle annessevi.

Art. 5.

Le disposizioni dell'art. 14 della legge 14 luglio 1907, n. 542, si applicano anche quando si tratti di difendere le spiaggie del mare presso gli abitati dagli inghiaiamenti dei torrenti, restando modificata corrispondentemente la dizione del n. 30 della relativa tabella.

Art. 6.

È autorizzata la spesa di L. 2.100.000 per la costruzione del secondo binario e per la esecuzione di alcune opere complementari della ferrovia Fornovo-Borgo San Donnino, riscattata in base all'art. 7 della legge 27 giugno 1912, n. 638.

La suddetta spesa sarà imputata al capitolo n. 240 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-913 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 7.

Il termine stabilito dall'art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 312, è prorogato di un decennio.

Art. 8.

La facoltà accordata al Governo del Re con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, è prorogata fino al 31 dicembre 1913.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 26 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Tabella A.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-913.

Maggiori assegnazioni

a) Titolo I. — Spesa ordinaria.

Spese generali.

Cap. n. 6. Circoli ferroviari d'ispezione - Spese d'ufficio	1,000 —
» 16. Genio civile - Personale di ruolo - Spese di traslocazione	3,000 —
» 22. Genio civile - Spese diverse	1,500 —
» 25. Indennità per incarichi e studi diversi al personale di altri Ministeri	7,500 —
Totale delle maggiori assegnazioni della spesa ordinaria	13,000 —

b) Titolo II. — Spesa straordinaria.

Spese generali.

Cap. n. 99. Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Stipendi (Spese fisse)	5,000 —
» 101. Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66	23,000 —
» 105. Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Stipendi (Spese fisse)	4,100 —
Totale delle maggiori assegnazioni	45,100 —

Diminuzioni di stanziamento

a) Titolo I. — Spesa ordinaria.

Spese generali.

Cap. n. 1. Amministrazione centrale - Personale di ruolo (Spese fisse)	8,500 —
» 2. Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	2,000 —
» 13. Genio civile - Personale di ruolo (Spese fisse)	14,500 —
» 17. Genio civile - Personale di ruolo - (Indennità fisse)	7,000 —
Totale delle diminuzioni di stanziamento della spesa ordinaria	32,000 —

b) Titolo II. — Spesa straordinaria.

Spese generali.

Cap. n. 100. Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	2,000 —
» 104. Personale straordinario ed avventizio addetto al servizio generale - Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse	1,100 —
» 107. Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generele - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66	10,000 —
Totale delle diminuzioni di stanziamento	45,100 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro dei lavori pubblici
SACCHI.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Tabella B.

Ripartizione fra i vari esercizi della spesa autorizzata colla presente legge.

	Capitolo	Stanziamenti per gli esercizi finanziari 1913-14 Somma	1914-15 Somma	1915-16 Somma
Spesa di cui alla lettera *a* dell'art. 2	247	500,000 (1)	450,000	500,000
Spesa di cui alla lettera *b* dell'art. 2	241	500,000	300,000	250,000
Spesa di cui alla lettera *c* dell'art. 2	248	—	250,000	750,000
		1,000,000	1,000,000	1,500,000

(1) In aggiunta allo stanziamento di L. 250,000 proposto col disegno di legge n. 1231 « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1913-14 ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro dei lavori pubblici
SACCHI.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Il numero 610 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo regolamento 21 luglio stesso anno, n. 3070;

Visti la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo regolamento 22 agosto stesso anno, n. 3852;

Vista la legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *P*;

Visto l'art. 24 della legge 7 luglio 1868, n. 4490;

Visti gli articoli 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, ed 1 dell'allegato *N* di detta legge, e l'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339;

Visti la legge 19 giugno 1873, n. 1402, ed il relativo regolamento 11 luglio stesso anno, n. 1461;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519;

Vista la legge 29 giugno 1906, n. 262;

Visti i verbali delle prese di possesso operate per gli effetti della conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici indicati nell'elenco annesso al presente decreto;

Viste le liquidazioni della rendita dovuta per la conversione dei beni immobili appresi dal demanio agli enti morali ecclesiastici suddetti;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per le finanze e per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Sentita la Commissione centrale di sindacato istituita dall'art. 8 della suddetta legge 15 agosto 1867, n. 3848;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le rendite dovute per la conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici indicati nell'elenco controfirmato dai Nostri ministri segretari di Stato per le finanze e per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, ed annesso al presente decreto, sono accertate nelle somme esposte nelle colonne 8, 9 e 10 dell'elenco stesso.

Art. 2.

In relazione all'articolo precedente, dalla rendita consolidata cinque per cento iscritta in esecuzione del Reale decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, sul Gran Libro del Debito pubblico a favore del Demanio dello Stato per gli enti morali ecclesiastici assoggettati a conversione, ora convertita, per effetto della legge 29 giugno 1906, n. 262, al tre e settantacinque-tre e cinquanta per cento netta, sarà trasferita, con decorrenza 1° gennaio 1913, la complessiva rendita tre e cinquanta per cento netta, di lire duemilaottocentodiciotto e centesimi trentasette (L. 2818,37) agli enti morali ecclesiastici indicati nell'elenco annesso al presente decreto, ripartitamente per le somme loro assegnate nella colonna 10 dell'elenco medesimo.

Sono definitivamente accertate in lire sessantasettemilaquattrocentoquattordici e centesimi ottantuno (L. 67.414,81) le rate di rendita maturate nel tempo decorso dalle rispettive prese di possesso dei beni immobili a tutto dicembre 1912, e già pagate sul Fondo costituto dagl'interessi della rendita iscritta in esecuzione del Reale decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, sulle somme depurate dall'imposta di ricchezza mobile, esposte nella colonna 24 dell'annesso elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — FINOCCHIARO-APRILE.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

ELENCO delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico per effetto della conversione dei beni immobili di Enti morali ecclesiastici. Legge 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico: COMUNE	SEDE: PROVINCIA	Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	RENDITA ANNUA: Dovuta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866	Corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Rendita 5 0/0 dovuta a termini dei combinati art. 11 e 18 delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 a tutto dicembre 1906	Rendita da inscriversi a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2 in consolidato 3.75 - 3.50 0/0 netto per effetto della legge 29 giugno 1906, n. 262: al 3.75 0/0	al 3.50 0/0	Decorrenza della rendita da iscriversi all'Ente morale mediante prelevazioni da quella iscritta al Demanio in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Cappella del Sacramento di Cansano in	Campo di Giove	Aquila	Congreg. di carità di Campo di Giove	93 06	»	93 06	69 79	65 14	1° gennaio 1912
2	Cappella del Purgatorio di Cansano in	Id.	Id.	Id.	60 27	»	60 27	45 20	42 19	
3	Cappella di San Giovanni di Cansano in.	Id.	Id.	Id.	33 54	»	33 54	25 15	23 48	
4	Cappella della Madonna della Neve di Cansano in	Id.	Id.	Id	14 53	»	14 53	10 90	10 17	
5	Cappella di Sant'Antonio di Cansano in	Id.	Id.	Id.	4 08	»	4 08	3 06	2 86	
6	Cappella di San Rocco di Cansano in	Id.	Id.	Id.	32 47	»	32 47	24 35	22 73	
7	Cappella di Sant'Eustachio in . . .	Id.	Id	Id.	73 48	»	73 48	55 11	51 44	
	Da riportarsi. . .				311 43	»	311 43	233 56	218 01	

Numero progressivo	RATE ARRETRATE DI RENDITA DOVUTE: Dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 8 settembre 1867	Dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	Dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	Dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1894	Dal 1° luglio 1894 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1906	Dal 1° gennaio 1907 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1911 3.75 0/0 netto	Dal 1° gennaio 1912 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1912 3.50 0/0 netto	TOTALE — (col. 12 a 18)	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile: 8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 14	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 15	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 16	TOTALE — (col. 20 a 22)	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio con R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	»	»	»	»	979 97	348 95	65 14	1394 06	»	»	155 59	195 99	1198 07
2	»	»	»	»	634 68	226 —	42 19	902 87	»	»	126 94	126 94	775 93
3	»	»	»	»	353 19	125 75	23 48	502 42	»	»	70 64	70 64	431 78
4	»	»	»	»	153 01	54 50	10 17	217 68	»	»	30 60	30 60	187 08
5	»	»	»	»	42 96	15 30	2 86	61 12	»	»	8 59	8 59	52 53
6	»	»	»	»	341 93	121 75	22 73	486 41	»	»	68 39	68 39	418 02
7	»	»	»	»	773 79	275 55	51 44	1100 78	»	»	154 76	154 76	946 02
	»	»	»	»	3279 53	1167 80	218 01	4665 34	»	»	655 91	655 91	4009 43

ELENCO delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico per effetto della conversione dei beni immobili di Enti morali ecclesiastici. Legge 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico: COMUNE	SEDE: PROVINCIA	Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	RENDITA ANNUA: Dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866	RENDITA ANNUA: Corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	RENDITA ANNUA: Rendita 5 0/0 dovuta a termini dei combinati art. 11 e 18 delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 a tutto dicembre 1906	Rendita da inscriversi a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2 in consolidato 3.75 - 3.50 0/0 netto per effetto della legge 29 giugno 1906, n. 262: al 3.75 0/0	al 3.50 0/0	Decorrenza della rendita da iscriversi all'Ente morale mediante prelevazioni da quella iscritta al Demanio in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Riporto . . .				311 —	»	311 43	233 56	218 01	1° gennaio 1913
8	Cappella della Madonna della Grazia in Cansano in	Campo di Giove	u:la	Congreg. di carità di Campo di Giove	147 26	»	147 26	110 44	108 08	
9	Cappella di Sant'Anna in	Id.	Id.	Id.	7 36	»	7 36	5 52	5 15	
10	Santuario della Madonna dei Boschi in Granaglione per il legato Cevenini amministrato dal parroco di Campeggio in	Monghidoro	Bologna	Legale rappresentante	18 63	»	18 63	13 97	13 04	
11	Fabbriceria parrocchiale di Montecchio di (1)	Darso	Brescia	Id.	144 —	»	144 —	108 —	100 80	
12	Cappelle amministrate dalla Congregazione di carità di	Montenero di Bisaccia	Campobasso	Congregaz. di carità di Montenero di Bisaccia	57 17	»	57 17	42 88	40 02	
13	Cappella del SS. Sacramento in	Settefrati	Caserta	Legale rappresentante	168 43	»	168 43	126 32	117 90	
	Da riportarsi. . .				854 28	»	854 28	640 69	598 —	

Numero progressivo	RATE ARRETRATE DI RENDITA DOVUTE: Dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	Dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	Dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	Dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1894	Dal 1° luglio 1894 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1906	Dal 1° gennaio 1907 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1911 3 75 0/0 netto	Dal 1° gennaio 1912 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1912 3 50 0/0 netto	TOTALE — (col. 12 a 18)	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile: 8 80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 14	13 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 15	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 16	TOTALE — (col. 20 a 22)	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate, sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio con R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Riporto	»	»	»	»	3279 53	1167 80	218 01	4665 34	»	»	655 91	655 91	4009 43
8	»	»	»	»	1550 73	552 20	103 08	2206 01	»	»	310 15	310 15	1895 86
9	»	»	»	»	77 50	27 60	5 15	110 25	»	»	15 50	15 50	94 75
10	»	»	»	»	»	33 95	13 04	46 99	»	»	»	»	46 99
11	»	»	»	»	»	279 —	100 80	379 80	»	»	»	»	379 80
12	»	»	»	28 59	714 62	214 40	40 02	997 63	»	3 77	142 92	146 69	850 94
13	»	»	»	20 59	2105 37	631 60	117 90	2875 46	»	2 72	421 07	423 79	2451 67
Da riportarsi	»	»	»	49 08	7727 75	2906 55	598 —	11281 48	»	6 49	1545 55	1552 04	9729 44

(1) Iscrizione suppl. v. n. 109 dell'elenco annesso al R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5984.

ELENCO delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico per effetto della conversione dei beni immobili di Enti morali ecclesiastici. Legge 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico: COMUNE	SEDE: PROVINCIA	Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	RENDITA ANNUA: Dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866	Corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Rendita 5 0/0 dovuta a termini dei combinati art. 11 e 18 delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 a tutto dicembre 1906	Rendita da inscriversi a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2 in consolidato 3.75 - 3.50 0/0 netto per effetto della legge 29 giugno 1906, n. 262: al 3.75 0/0	al 3.50 0/0	Decorrenza della rendita da iscriversi all'Ente morale mediante prelevazioni da quella iscritta al Demanio in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Riporto				854 28	»	854 28	640 69	598 —	
14	Cappella di San Mauro in	Scala Celi	Cosenza	Legale rappresentante	9 33	»	9 33	7 —	6 53	
15	Cappella di San Pancrazio in . . .	Valdina	Messina	Id.	54 55	»	54 55	40 91	38 18	
16	Opera parrocchiale di Anzolla in . . .	Tizzano Val Parma	Parma	Id.	1 —	»	1 —	0 75	0 70	
17	Cappelle dell'Ospedale, del SS. Rosario, di Santa Maria della Libera, di San Giuseppe, di Santa Maria della Pietà, di Santa Maria delle Grazie e del SS. Sacramento in	Lavriano	Salerno	Congregaz. di carità di Lavriano	1010 06	»	1010 06	757 54	707 04	1° gennaio 1913
18	Cappella di Sant'Antonio o legato Sanna Solinas Antonio nella Chiesa parrocchiale di	Nuchis	Sassari	Legale rappresentante	33 86	»	33 86	25 40	23 70	
19	Oratorio di Santa Croce in	Mamoiada	Id.	Id.	9 81	»	9 81	7 36	6 87	
20	Causa pia di Garofai in	Bitti	Id.	Id.	10 53	»	10 53	7 90	7 37	
	Da riportarsi . . .				1983 42	»	1983 42	1487 55	1388 35	

Numero progressivo	RATE ARRETRATE DI RENDITA DOVUTE: Dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	Dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	Dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	Dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1894	Dal 1° luglio 1894 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1906	Dal 1° gennaio 1907 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1911 3 75 0/0 netto	Dal 1° gennaio 1912 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1912 3 50 0/0 netto	TOTALE — (col. 12 a 18)	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile: 8 80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 14	13 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 15	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 16	TOTALE — (col. 20 a 22)	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio con R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Riporto	»	»	»	49 08	7727 75	2906 55	598 —	11281 48	»	6 49	1545 55	1552 04	9729 44
14	»	»	»	»	»	32 80	6 53	39 33	»	»	»	»	39 33
15	»	»	»	»	230 32	204 55	38 18	473 05		»	46 06	46 06	426 99
16	»	»	»	17 75	12 50	3 75	0 70	34 70	»	2 34	2 50	4 84	29 86
17	»	»	»	14839 51	12536 17	3787 70	707 04	31930 42	»	1966 74	2507 23	4473 97	27456 45
18	»	»	»	»	84 65	127 —	23 70	235 35	»	»	16 93	16 93	218 42
19	»	»	»	58 97	122 63	36 80	6 87	225 27	»	7 78	24 52	32 30	192 97
20	»	»	»	157 98	131 62	39 50	7 37	336 47	»	20 85	26 32	47 17	289 30
Da riportarsi	»	»	»	15183 39	20845 64	7138 65	1388 89	44556 07	»	2004 20	4169 11	6173 31	38382 76

ELENCO delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico per effetto della conversione dei beni immobili di Enti morali ecclesiastici.
Legge 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico – COMUNE	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico – PROVINCIA	Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	RENDITA ANNUA – Dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866	RENDITA ANNUA – Corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	RENDITA ANNUA – Rendita 5 0/0 dovuta a termini dei combinati art. 11 e 18 delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 a tutto dicembre 1906	RENDITA ANNUA – Rendita da inscriversi a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2 in consolidato 3.75 - 3.50 0/0 netto per effetto della legge 29 giugno 1906, n. 262 – al 3.75 0/0	RENDITA ANNUA – idem – al 3.50 0/0	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazioni da quella iscritta al Demanio in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Riporto ...				1983 42	»	1983 42	1487 55	1388 35	
21	Chiesa parrocchiale di San Giuliano ed Eredità annessa in.	Monte San Giuliano	Trapani	Legale rappresentante	46 89	»	46 89	35 17	32 82	1° gennaio 1913
22	Chiesa di San Michele in Branlins di Trasaghis pel lascito Ferragotto Benedetto in (1)	Trasaghis	Udine	Id.	45 76	»	45 76	34 32	32 03	1° gennaio 1913
23	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Zenone pel legato Manelli Pietro in (2)	Lardirago	Pavia	Id.	55 69	»	55 69	41 77	38 98	1° gennaio 1913
24	Procura e Fabbriceria di Santa Maria del Colle ed annessa Cappella del Soccorso in	Normanno	Cosenza	Id.	51 55	»	51 55	38 66	36 09	1° gennaio 1913
25	Cappella della Pietà in	Campana	Cosenza	Id.	40 65	»	40 65	30 49	28 45	1° gennaio 1913
	Totale per le Fabbricerie ed altri Enti soggetti ad eguale trattamento				2223 96	»	2223 96	1667 96	1556 76	

Numero progressivo	RATE ARRETRATE DI RENDITA DOVUTE – Dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	Dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	Dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	Dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1894	Dal 1° luglio 1894 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1906	Dal 1° gennaio 1907 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1911 3 75 0/0 netto	Dal 1° gennaio 1912 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1912 3 50 0/0 netto	TOTALE — (col. 12 a 18)	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile – 8 80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 14	13 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 15	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 16	TOTALE — (col. 20 a 22)	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagato sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio con R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Riporto	»	»	»	15193 39	20845 64	7188 65	1388 39	44556 07	»	2004 20	4169 11	6173 31	38382 78
21	»	»	»	457 05	586 12	175 85	32 83	1251 84	»	60 33	117 22	177 55	1074 29
22	»	»	»	»	304 30	171 60	32 03	507 93	»	»	60 86	60 86	447 07
23	»	»	»	»	»	118 —	38 98	156 98	»	»	»	»	156 98
24	»	»	»	455 36	644 37	193 30	36 09	1329 12	»	60 11	121 87	188 98	1140 14
25	»	»	»	89 54	508 13	152 45	28 45	778 57	»	11 82	101 63	113 45	665 12
Totale	»	»	»	16185 34	22888 56	7949 85	1556 76	48580 51	»	2136 46	4577 69	6714 15	41866 26

(1) Iscrizione suppletiva v. n. 80 dell'elenco annesso al R. decreto 26 aprile 1893, n. 225.

(2) Iscrizione suppletiva v. n. 187 dell'elenco annesso al R. decreto 15 settembre 1878, n. 1579, serie 2.a

ELENCO delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico per effetto della conversione dei beni immobili di Enti morali ecclesiastici.
Legge 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico: COMUNE	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico: PROVINCIA	Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	RENDITA ANNUA: Dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866	RENDITA ANNUA: Corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	RENDITA ANNUA: Rendita 5 0/0 dovuta a termini dei combinati articoli 11 e 18 delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 a tutto dicembre 1906	RENDITA ANNUA: Rendita da inscriversi a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2 in consolidato 3.75 - 3.50 0/0 netto per effetto della legge 29 giugno 1906, n. 262: al 3,75 0/0	RENDITA ANNUA: ... al 3.50 0/0	Decorrenza della rendita da iscriversi all'Ente morale mediante prelevazioni da quella iscritta al Demanio in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Mensa vescovile di (1)	Ancona	Ancona	Mons. vescovo titolare	106 47	31 94	74 53	55 90	52 17	1° gennaio 1918
27	Cappellania 1ª Castralupi nel Capitolo cattedrale di (2)	Montalto	Ascoli Piceno	Massimauri Gaetano, investito	117 03	»	117 03	87 77	81 92	
28	Capitolo cattedrale di (3)	Trani	Bari	Legale rappresentante	240 —	72 —	168 —	126 —	117 60	
29	Mensa vescovile di (4)	Girgenti	Girgenti	Mons. vescovo titolare	230 10	»	230 10	172 58	161 07	
30	Capitolo cattedrale di (5)	Ruvo	Bari	Legale rappresentante	326 80	»	326 80	245 10	228 76	
31	Capitolo Turritano della Cattedrale di (6)	Sassari	Sassari	Id.	699 15	»	699 15	524 36	489 41	
	Da riportarsi . . .				1719 55	103 94	1615 61	1211 71	1130 93	

Numero progressivo	RATE ARRETRATE DI RENDITA DOVUTE: Dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	Dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	Dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	Dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1894	Dal 1° luglio 1894 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1906	Dal 1° gennaio 1907 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1911 3.75 0/0 netto	Dal 1° gennaio 1912 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1912 3.50 0/0 netto	TOTALE — (col. 12 a 18)	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile: 8 80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 14	13 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 15	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 16	TOTALE — (col. 20 a 22)	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio con R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
26	»	»	»	»	»	253 72	52 17	305 89	»	»	»	»	305 89
27	»	»	»	»	»	257 46	81 92	339 38	»	»	»	»	339 38
28	»	»	»	»	»	436 10	117 60	553 70	»	»	»	»	553 70
29	»	»	»	»	»	176 91	161 07	337 98	»	»	»	»	337 98
30	»	»	»	5392 20	4085 —	1225 50	228 76	10931 46	»	711 77	817 —	1528 77	9402 69
31	»	»	»	»	1613 22	2485 65	489 41	4588 28	»	»	222 64	222 64	4265 64
Da riportarsi	»	»	»	5392 20	5698 22	4835 34	1130 93	17056 69	»	711 77	1139 64	1851 41	15805 28

(1) Iscrizione suppl. v. n. 3 dell'elenco annesso al R. decreto 5 marzo 1871, n. 135, serie 2.a.
(2) Iscrizione di rendita con applicazione dell'art. 25 della legge 19 giugno 1873, n. 1402.
(3) Iscrizione suppl. v. n. 5 dell'elenco annesso al R. decreto 11 ottobre 1893, n. 631.
(4) Iscrizione suppletiva v. n. 31 dell'elenco annesso al R. decreto 11 giugno 1908, n. 439.
(5) Iscrizione suppletiva v. n. 82 dell'elenco annesso al R. decreto 26 aprile 1893, n. 225.
(6) Iscrizione suppletiva v. n. 58 dell'elenco annesso al R. decreto 18 aprile 1897, n. 151.

ELENCO delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico per effetto della conversione dei beni immobili di Enti morali ecclesiastici. Legge 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico: COMUNE	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico: PROVINCIA	Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	RENDITA ANNUA: Dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866	RENDITA ANNUA: Corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	RENDITA ANNUA: Rendita 5 0/0 dovuta a termini dei combinati art. 11 e 18 delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 a tutto dicembre 1906	RENDITA ANNUA: Rendita da inscriversi a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2 in consolidato 3.75 - 3.50 0/0 netto per effetto della legge 29 giugno 1906, n. 262: al 3.75 0/0	RENDITA ANNUA: al 3.50 0/0	Decorrenza della rendita da iscriversi all'Ente morale mediante prelevazioni da quella iscritta al Demanio in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Riporto				1719 55	103 94	1615 61	1211 71	1130 93	1° gennaio 1913
32	Seminario vescovile di (1)	Acquapendente	Roma	Legale rappresentante	211 —	24 31	186 69	140 02	130 68	
	Totale per gli Enti diversi dalle Fabbricerie				1930 55	128 25	1802 30	1351 73	1261 61	

Numero progressivo	RATE ARRETRATE DI RENDITA DOVUTE: Dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	Dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	Dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	Dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1894	Dal 1° luglio 1894 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1906	Dal 1° gennaio 1907 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1911 3 75 0/0 netto	Dal 1° gennaio 1912 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1913 3 50 0/0 netto	TOTALE — (col. 12 a 18)	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile: 8 80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 14	13 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 15	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 16	TOTALE — (col. 20 a 22)	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio con R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5599
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Riporto	»	»	»	5392 20	5698 22	4835 34	1130 93	17056 69	»	711 77	1139 64	1851 41	15205 28
32	»	»	»	91 16	996 49	559 28	130 68	1777 61	»	12 03	199 30	211 33	1566 28
Totale per gli Enti diversi dalle Fabbricerie	»	»	»	5483 36	6694 71	5394 62	1261 61	18834 30	»	723 80	1339 94	2062 74	16771 56

RIEPILOGO

	6	7	8	9	10	11
Fabbricerie ed altri Enti morali soggetti ad eguale trattamento	2223 96	»	2223 96	1667 96	1556 76	
Enti morali diversi dalle Fabbricerie	1930 55	128 25	1802 30	1351 73	1261 61	
TOTALE generale	4154 51	128 25	4026 26	3019 69	2818 37	

	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Fabbricerie ed altri Enti morali soggetti ad eguale trattamento	»		»	16185 34	22888 56	7949 85	1556 76	48580 51	»	2126 46	4577 69	6714 15	41866 36
Enti morali diversi dalle Fabbricerie	»	»	»	5483 36	6694 71	5394 62	1261 61	18834 30	»	723 80	1338 94	2062 74	16771 56
TOTALE generale	»	»	»	21669 70	29583 27	13344 47	2818 37	67414 81	»	2850 26	5916 63	8776 89	58637 92

(1) Iscrizione suppl. v. n. 12 dell'elenco annesso al R. decreto 11 ottobre 1893, n. 631.

RENDITA tre e cinquanta per cento netta da trasferirsi in capo agli enti morali con decorrenza dal 1° gennaio 1913, lire duemilaottocentodiciotto e centesimi trentasette . . . . . . L. 2818 37

RATE di rendita maturate al 1° gennaio 1913, lire sessantasettemilaquattrocentoquattordici e centesimi ottantuno . . . . L. 67414 81

RITENUTA per imposta di ricchezza mobile del 13,20 per cento sulle rate maturate dal 1° gennaio 1871 a tutto giugno 1894, di cui nella colonna 15, lire duemilaottocentosessanta e cent. ventisei L. 2860 26

RITENUTA per imposta di ricchezza mobile del 20 per cento sulle rate maturate dal 1° luglio 1894 a tutto dicembre 1906, di cui nella colonna 16, lire cinquemilanovecentosedici e cent. sessantatre . . . » 5916 63

———— » 8776 89

RATE di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagl' interessi della rendita iscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, lire cinquantottomilaseicentotrentasette e centesimi novantadue . . . . » 58637 92

————

Dato a Roma, addì 22 maggio 1913.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
FINOCCHIARO-APRILE.

Il ministro segretario di Stato per le finanze
FACTA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti RR. decreti:

N. 760

Regio Decreto 8 giugno 1913, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, gli oneri di culto gravanti sulle opere pie Chiesa « Ave Gratia Plena » e Cappelle di San Giacomo, di San Biagio, della Pietà, del Presepe, del Corpo di Cristo, del Rosario, dell'Incoronazione, di Santa Maria delle Grazie, della Concezione e di San Bartolomeo, amministrate tutte dalla Congregazione di carità di Sant'Agata de' Goti (Benevento), vengono parzialmente trasformati a favore di un erigendo Ospizio dei poveri.

N. 761

Regio Decreto 16 giugno 1913, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'asilo infantile « Giulia Furlan » di Cartigliano (Vicenza), è eretto in ente morale, con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 762

Regio Decreto 19 giugno 1913, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, viene soppresso il posto di vice console di 1ª categoria a Melbourne, ed è aumentato l'assegno ai titolari dei posti consolari in Melbourne, Patrasso ed Adalia.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 giugno 1913, sul decreto che rimuove dalla carica il sindaco di Teora (Avellino).

SIRE!

La condotta tenuta dal sindaco di Teora (Avellino) signor Pasquale Luciani, in recenti occasioni, ha dato prova evidente della sua incompatibilità a rivestire ulteriormente la detta carica.

È stato assodato, infatti, che mentre compivasi il funerale di un sacerdote che aveva dato motivo, in vita, di essere sospeso *a divinis*, il sindaco entrò nel tempio insieme ad altri ascritti all locale sezione del *Libero pensiero*, e, rovesciando un crocifisso, tentò strappare la bara dal catafalco per asportarla dal tempio stesso, ritenendo che la cerimonia fosse fatta senza il consenso della famiglia.

Nella contingenza, poi, della mancata concessione di una linea automobilistica, il sindaco medesimo si fece promotore di pubblici comizi, nei quali, in forma violenta, furono attaccate le autorità superiori, incitando la popolazione a compiere turbolenti manifestazioni di protesta.

Di fronte alla impressione, che tale contegno del Luciani produsse nel pubblico, esso Luciani fu sospeso dal prefetto dalle funzioni di sindaco, ma si impone contro di lui la più grave misura della rimozione; non essendo ammissibile che rimanga nelle funzioni di ufficiale di Governo chi, dimentico dei suoi doveri, anzichè vigilare al mantenimento dell'ordine pubblico, ha tentato turbarlo, abusando della carica che rivestiva.

Mi onoro pertanto di sottoporre alla augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto col quale, giusta il parere del Consiglio di Stato, in adunanza 16 maggio corrente anno, il signor Pasquale Luciani viene rimosso dalla carica di sindaco di Teora, ed è estesa ai anni due la durata della relativa ineleggibilità.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che per gravi motivi d'ordine pubblico il signor Pasquale Luciani non può essere mantenuto nella carica di sindaco del comune di Teora, in provincia di Avellino, essendosi mostrato inconciliabile coll'esercizio delle funzioni di ufficiale di Governo il contegno da lui tenuto in contingenze diverse, e nelle quali egli stesso si fece promotore di disordini, con manifestazioni violente contro le autorità;

Vista la legge comunale e provinciale;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il signor Pasquale Luciani, predetto, è rimosso dalla carica di sindaco di Teora, alla quale non potrà essere rieletto per il periodo di anni due.
Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.
Dato a Roma, addì 5 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

SEGRETARIATO GENERALE.

Con R. decreto del 19 giugno 1913:

D'Angelillo Antonio, applicato di 3ª classe nelle intendenze di finanza, è stato, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 16 giugno 1913.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri reali.

Con R. decreto del 5 giugno 1913:

Troili cav. Pietro, colonnello comandante la legione Palermo, esonerato dall'attuale comando e nominato comandante legione Firenze.
Manfredi Angelo, sottotenente, promosso tenente.
Promozionioni e trasferimenti nell'arma dei carabinieri reali.
Tenenti colonnelli promossi colonnelli:
Cesaro cav. Roberto, nominato comandante legione Libia.
D'Afflitto cav. Francesco, id. id. id. Bologna.
Cavalli cav. Emanuele, id. id. id. Palermo.
Maggiori promossi tenenti colonnelli:
Magnoni cav. Luigi — Del Monte cav. Massimino — Bernasconi cav. Luigi Maria — Branca cav. Cesare.
Capitani promossi maggiori:
Fabroni cav. Carlo — Ferrari cav. Alberto — Passarelli cav. Roberto — Ridolfi cav. Rodolfo — Bruzzi cav. Giuseppe — Terzano cav. Dante.
Tenenti promossi capitani:
Torrice Fortunato — Costa Giovanni — Rubino Pietro — Annoni Paolo — Falcucci Giuseppe — De Nava Francesco — Colombini Diocleziano.
Sottotenenti promossi tenenti:
Valle Giovanni — Peverill Alfredo — Tigano Filippo — Stipa Giuseppe — Antonioli Giuseppe — Bavaresco Giovanni — Giornelli Mario — Lamma Augusto — Petillo Angelo Bartolomeo — Taverna Eugenio — Borghi Ettore — Perfetti Benedetto — Zumaglini Alfredo.
Tenenti di fanteria trasferiti nell'arma dei carabinieri Reali:
Ferrari Gualtiero — Martinelli Lodovico — Sacco Nicola — Taddei Leonetto — Peano Emilio — De Marinis Gilberto Benni Giovanni.
Sottufficiali nominati sottotenenti:
Vitanza Calogero — Lazzari Giuseppe — Laganà Bruno.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 30 gennaio 1913:

Puggelli cav. Egisto, tenente colonnello in aspettativa, collocato a riposo, per anzianità di servizio, dal 16 dicembre 1912 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 20 marzo 1913:

Vece Eugenio, capitano in aspettativa, collocato in posizione ausiliaria per ragione di età dal 26 febbraio 1913.

Con R. decreto del 22 maggio 1913:

Cerboneschi Italo, tenente R. corpo di truppe coloniali della Somalia italiana, a disposizione Ministero colonie, cessa di essere a disposizione dell'anzidetto Ministero dall'8 maggio 1913.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 18 maggio 1913:

Samaia Davide, capitano in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 maggio 1913.

Con R. decreto del 12 giugno 1913:

Tamaio cav. Corrado, tenente colonnello comandante reggimento lancieri di Montebello, promosso colonnello continuando nell'attuale comando, dal 1° luglio 1913.

Arma di artiglieria.

Ruolo combattente.

Con R. decreto del 18 maggio 1913:

Carlandi Pietro, capitano, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 13 giugno 1913.

Arma del genio.

Con R. decreto del 20 aprile 1913:

Bianchi cav. Torello, maggiore, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° maggio 1913.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 13 ottobre 1912:

Misseri Eduardo, capitano, collocato a riposo, per ragione di età, dall'11 ottobre 1912, ed inscritto nella riserva.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 12 giugno 1913:

Leone Rocco, tenente medico, dispensato, per sua domanda, dal servizio permanente, ed inscritto nel ruolo degli ufficiali medici di complemento.

Corpo di commissariato militare.

Ufficiali di sussistenza.

Con R. decreto del 27 marzo 1913:

Aiello cav. Raffaele, maggiore, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 20 aprile 1913.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 15 maggio 1913:

Zoccolini Secondo, tenente veterinario in aspettativa, dispensato, per sua domanda, dal servizio attivo permanente dal 9 maggio 1913 ed inscritto nel ruolo degli ufficiali di complemento.

IMPIEGATI CIVILI.

Applicati delle amministrazioni dipendenti.

Con R. decreto dell'11 maggio 1913:

Alessandrini Emilio, applicato di 2ª classe, cessa di far parte dell'amministrazione militare, dal 1° giugno 1913.

Con R. decreto del 22 maggio 1913:

Marzuttini Cairoli Giuseppe, applicato di 4ª classe, collocato in aspettativa per infermità, dal 1° giugno 1913.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 13 aprile 1913:

I seguenti ufficiali di fanteria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, per ragioni di età e sono inscritti nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale, a loro domanda:

Santoni Arturo, capitano — Bertarelli Francesco, tenente — Pinto Giovacchino, id. — Sciti Dino, id. — Pinza Giovanni, id. — Ciociola Alfredo, id.

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione).

Il signor Rolli Giovanni fu Giuseppe ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 3437 ordinale, n. 48033 di protocollo e n. 439083 di posizione, stata rilasciata dalla Direzione generale del bebito pubblico in data 12 giugno 1912, in seguito alla presentazione di n. 3 certificati della rendita complessiva di L. 370, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1885.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Rolli Giovanni fu Giuseppe i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 27 giugno 1913.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione).

Il signor Gino Cozzolino di Cristoforo ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 1164 ordinale, n. 12820 di protocollo e n. 450020 di posizione, stata rilasciata dalla Direzione generale del Debito pubblico in data 19 settembre 1912, in seguito alla presentazione di 4 cartelle della rendita complessiva di L. 1505, consolidato 3,50 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1912.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Cozzolino Gino di Cristoforo, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 27 giugno 1913.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 8 luglio 1913, in L. 102,86.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

7 luglio 1913.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % *netto*	97.08 18	95.33 18	97 01 52
3.50 % *netto* (1902)	96.71 56	94.96 56	96 64 90
3 % *lordo* ...	65 50 —	64.30 —	64.85 71

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

CONCORSO ad assegni di studio per allievi di Istituti militari sulla fondazione « Vittorio Emanuele II ».

1. È aperto, per l'anno scolastico 1913-914, il concorso per la concessione di assegni di studio sulla fondazione « Vittorio Emanuele II », istituita dalla Commissione centrale di beneficenza amministratrice della Cassa di risparmio di Milano, a favore di giovani che aspirano ad entrare nel R. esercito, percorrendo gli studi negli Istituti militari del Regno.

2. Gli assegni, nel numero consentito dai fondi disponibili, sono normalmente fissati nella misura di mezza pensione ed hanno in genere la stessa durata del corso pel quale sono concessi. Essi sono riservati a giovani le cui famiglie appartengano, per nascita o per domicilio, alle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso, Verona e Vicenza.

È peraltro in facoltà del Ministero di fissare diversamente, caso per caso, la misura e la durata degli assegni stessi.

3. Possono prender parte al concorso, sia coloro che aspirano ad essere ammessi negli Istituti militari nell'anno scolastico 1913-1914, sia coloro che già vi si trovano allievi.

4. Le domande per essere ammessi al concorso debbono essere fatte in carta da bollo da L. 1 dal padre o, in mancanza di questo, dalla madre o, in mancanza di entrambi, dal tutore se il giovane è minorenne; altrimenti dal giovane stesso; e debbono pervenire al Ministero della guerra (Segretariato generale) non più tardi del 1° ottobre p. v.

5. Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato della competente autorità municipale, che provi appartenere la famiglia del concorrente, per nascita o per domicilio, ad una delle provincie sunnominate;

b) atto di notorietà, rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio, a senso della vigente legge comunale e provinciale, nel quale si dichiari che la famiglia dell'aspirante non è in condizioni di sopperire alle spese necessarie per gli studi negli Istituti militari, specificando in modo preciso anche i mezzi di cui essa

dispone, così da fornire tutti gli elementi necessari per un giudizio comparativo sulla situazione economica dei vari concorrenti;

c) certificato dell'agente delle imposte, attestante i redditi fondiari e mobiliari dei genitori e del giovane pel quale viene chiesto l'assegno;

d) stato di famiglia, rilasciato dalla competente autorità comunale.

6. Le domande per ottenere la conferma dell'assegno agli allievi che già lo godono, non occorre siano corredate da alcun documento, a meno che non debbansi rappresentare circostanze nuove.

In tali domande dovrà però essere dichiarato che sono rimaste immutate le condizioni economiche della famiglia.

Si avverte che non pervenendo, nel termine prescritto, le domande per la conferma di assegni ora in corso, s'intenderà che le famiglie degli allievi, i quali ne sono provvisti, vi abbiano rinunciato, e perciò gli allievi stessi non verranno inscritti fra gli aspiranti alle concessioni da farsi nel prossimo anno scolastico.

7. Nello stabilire la graduatoria dei concorrenti per la concessione degli assegni si avrà riguardo:

1° alla situazione economica e alla composizione della famiglia dei concorrenti;

2° al risultato da questi ottenuto negli esami di ammissione o di promozione;

3° ai benefici di cui i concorrenti siano già eventualmente provvisti a carico dell'erario o di altri enti o fondazioni;

4° al periodo di studi che loro resta ancora da compiere.

8. La concessione degli assegni avrà luogo dopo deliberate le ammissioni negli Istituti militari, e l'esito delle domande sarà fatto conoscere ai concorrenti a mezzo dei comandi degli Istituti militari.

9. I comandi degli Istituti militari daranno comunicazione alle famiglie degli allievi che sono attualmente in godimento di assegni, delle disposizioni contenute nella presente circolare, e specialmente di quelle accennate ai nn. 4 e 6; la circolare stessa dovrà inoltre essere resa ostensibile a tutti gli altri allievi.

Roma, 23 giugno 1913.

Il ministro
SPINGARDI.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto 23 luglio 1896, n. 412, sulla scuola di archeologia presso la R. Università di Roma, e sulle relative borse di studio;

Decreta:

È aperto il concorso ad una borsa di studio nella scuola di archeologia presso la R. Università di Roma durante il triennio scolastico 1913-914, 1914-915 e 1915-916 con l'assegno di L. 1800 per ciascuno dei primi due anni e di L. 3500 per il terzo anno, pagabili a rate mensili posticipate.

Il concorso è per esame.

Sono ammessi al concorso coloro che hanno conseguito la laurea in lettere in una R. Università, o in un R. Istituto d'istruzione superiore.

I concorrenti dovranno far pervenire la loro domanda di ammissione al concorso coi relativi documenti a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore) non più tardi del 30 settembre 1913.

La domanda deve essere scritta in carta bollata da L. 1, portare l'indicazione precisa del domicilio del concorrente ed essere corredata del diploma o di un regolare certificato della laurea in lettere e del certificato di cittadinanza italiana, legalizzato a norma dell'art. 150 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602.

Gli ammessi al concorso dovranno sostenere prove orali e scritte in una delle discipline archeologiche (antichità ed epigrafia romana, antichità ed epigrafia greca, archeologia dell'arte) a loro scelta, e dimostrare, con documenti e con esami, di conoscere le lingue francese e tedesca.

A ciascuno degli ammessi al concorso sarà fatto noto il giorno degli esami i quali verranno dati presso l'Università di Roma.

Roma, 5 luglio 1913.

Il ministro
CREDARO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La stampa balcanica, durante le prime scaramucce tra gli eserciti federati, a seconda del paese si affannò per dimostrare che la colpa dei conflitti era tutta degli Stati avversari. Ora ha lasciato questo argomento e magnifica invece le vittorie del rispettivo paese. E poichè tutta la stampa balcanica segue lo stesso assunto, non si hanno se non notizie di vittorie da tutte le parti le quali sono confermate persino con comunicati alle diverse legazioni balcaniche nelle capitali europee. Ma poichè non è possibile che tutti siano vittoriosi si deduce che l'esito della guerra è per ora molto incerto e che non potrà giudicarsi prima di qualche eventuale grande conflitto di cui l'esito non possa dissimularsi da nessuno. Allo stato delle cose quello degli Stati balcanici che si trova peggio pare la Bulgaria, sia perchè è attaccata da due parti, sia perchè si vede minacciata contemporaneamente dalla Rumenia e dalla Turchia. La Rumenia ha ieri ufficialmente notificato alla Bulgaria la sua mobilizzazione che sarà completa entro il giorno 13 corrente, e la Turchia, senza avere ancora spiegato un'azione precisa, ha dichiarato che prenderà posizione.

In merito si ha da Costantinopoli, 7:

In seguito alle tendenze manifestatesi in alcuni circoli ad approfittare della situazione attuale e a riprendere eventualmente le ostilità contro la Bulgaria, sembra che il Governo rifletta seriamente all'attitudine che la Turchia dovrebbe adottare, ma sono false le voci che la Turchia abbia invitato la Bulgaria a rinunciare all'indennità di guerra e a consentire a una più favorevole delimitazione di frontiera.

Si assicura che il Consiglio dei ministri prenderà una decisione domani o dopo domani.

Il gran visir, ricevuto stamane dal Sultano, ha riferito sulla situazione.

Il corriere d'Europa è stato spedito via Odessa.

*** La Porta ha telegrafato al presidente del Consiglio bulgaro Daneff, domandando che le truppe bulgare sgombrino al più presto possibile il territorio che si trova al di là della linea retta Enos-Midia.

***

La stampa estera e specialmente la francese sul principio dei conflitti balcanici previde un intervento europeo se fosse fallito l'arbitrato della Russia.

Ma questo finora non ha avuto luogo e le potenze sono evidentemente d'accordo di rimanere neutrali, ed infatti fino ad ora non hanno fatto nessun passo verso i belligeranti.

Si disse anche che le potenze non si sarebbero mosse prima che la guerra non fosse stata dichiarata, ma anche questa appare notizia inconsistente visto che ora gli Stati balcanici si sono ufficialmente dichiarata la guerra.

**

La conferenza degli ambasciatori di Londra continua i suoi lavori.

In merito si ha da Londra, 7:

La conferenza degli ambasciatori, riunitasi nel pomeriggio al Foreign office, ha iniziato la discussione circa l'organizzazione della gendarmeria in Albania.

La conferenza si riunirà ancora martedì 15 luglio.

*** Secondo un'informazione comunicata ai giornali, la riunione della conferenza degli ambasciatori ha durato oltre 2 ore.

La discussione si è riferita all'amministrazione dell'Albania.

Non è stata presa alcuna decisione.

La riunione non si è occupata della questione della frontiera meridionale dell'Albania.

I Sovrani d'Italia in Isvezia

La giornata dei Sovrani.

Iermattina, alle 11,30, S. M. il Re d'Italia ha ricevuto, nella sala delle udienze del palazzo Reale di Stoccolma, il decano dei generali svedesi Rappe, che gli espresse gli omaggi e la viva e sincera gioia di tutto l'esercito svedese per la nomina del Re d'Italia a generale dell'esercito svedese, ciò che unirà il valoroso e vittorioso esercito italiano a quello svedese.

Nella mattinata il Re d'Italia, accompagnato dal Re di Svezia, dal principe ereditario e da numerosi ufficiali italiani e svedesi, ha pure visitato la caserma del reggimento della guardia del corpo a cavallo, ove sono stati eseguiti esercizi di equitazione ed altri.

Il Re d'Italia espresse la sua ammirazione per la bella tenuta delle truppe.

Ebbe luogo poscia la visita alle caserme della guardia del corpo di fanteria di Svea e Gotha.

A mezzogiorno i Sovrani d'Italia e di Svezia, coi rispettivi seguiti, sono partiti in automobili di Corte dal palazzo Reale per Riddarehelm, dove si imbarcarono su di una scialuppa a vapore per Drottningholm, per visitare il celebre castello, ricco di monumenti di arte e di splendidi trofei dell'epoca eroica di Svezia.

Alla partenza per il castello di Drottningholm le truppe facevano ala dal palazzo reale al quai. Dalle rive gli abitanti hanno salutato il Re d'Italia agitando bandiere e con grida di urrà.

Quando i due Sovrani sono giunti al Castello, i dragoni e la guardia a cavallo sfilarono loro dinanzi, mentre suonava la musica della guardia a piedi.

Dopo il lunch e dopo la visita alle collezioni ed al bel parco, i Sovrani e i Principi che li accompagnavano hanno fatto ritorno a Stoccolma seguendo la stessa via.

Il tempo era discreto, senza sole.

Alle 5 vi è stato un thè di famiglia a Corte.

Il granduca e la granduchessa Cirillo Wladimirovic sono giunti in battello da Pietroburgo ed hanno assistito alla colazione del Re d'Italia e del Re di Svezia al castello.

Il viaggio di ritorno dal castello di Drottningholm è stato effettuato dai Sovrani in automobile.

La partenza.

Al palazzo reale di Stoccolma è stato offerto un thè prima della partenza dei Sovrani pel luogo dell'imbarco.

Un sole radioso, dopo una forte pioggia, ha illuminato il bello spettacolo delle partenza solenne dei Sovrani.

La partenza dal palazzo è avvenuta alle 5.15, collo stesso cerimoniale che all'arrivo e colla partecipazione delle truppe che rendevano gli onori lungo tutto il percorso.

Nella prima carrozza alla *Daumont* hanno preso posto i due Re, nella seconda le due Regine e la principessa ereditaria.

I Sovrani hanno passato in rivista la compagnia d'onore al suono dell'Inno italiano; indi i due Re e le due Regine si sono abbracciati ripetutamente.

I Reali d'Italia sono saliti a bordo dell'imbarcazione del *Vasaorden* mentre le batterie dell'isola Skeppshol e della flottiglia in rada facevano le salve.

La folla salutava calorosamente i Sovrani d'Italia, acclamandoli con ripetuti *urrà.*

A bordo della « Trinacria ».

Trentasei rappresentanti della colonia italiana e della Società italiana « Principe di Piemonte » tra i quali erano otto signore, accompagnati dal conte e dalla contessa Vinci, dal segretario di legazione Brambilla e dal console italiano Thulni, si recarono alle ore 19, su un vaporino messo a loro disposizione, a bordo della *Trinacria.*

Uno splendido ricevimento ebbe luogo in loro onore sul ponte della nave.

Il Re strinse la mano a tutti, rivolgendo a ciascuno amabili parole e chiedendo informazioni minute del paese di nascita e della professione.

Il ministro italiano di Danimarca presentò al Re la presidenza della Società italiana di Copenaghen.

Contemporaneamente la Regina riceveva le signore italiane in un'udienza che durò mezz'ora.

Intanto le salve annunziavano l'arrivo a bordo della *Trinacria* della famiglia reale di Svezia.

La colonia italiana lasciando la *Trinacria* s'imbarcò sul vaporino, acclamando i Sovrani d'Italia e di Svezia.

Il Re donò mille corone alla Società italiana di mutua beneficenza « Principe di Piemonte ».

La colonia offerse un bellissimo album con figure

simboleggianti un lavoratore italiano che sorretto ed illuminato dall'alta idea della patria ne tiene onorato il nome anche all'estero.

L'album comprende centoventi firme. La Società italiana « Principe di Piemonte » presentò un indirizzo su pergamena artisticamente miniata.

I Sovrani italiani e svedesi e i membri della famiglia reale si trovarono nuovamente insieme alle 7.40 al pranzo a bordo del *Trinacria*.

Dopo il pranzo il congedo tra i Sovrani d'Italia e la famiglia reale di Svezia è stato cordialissimo.

Nella sera la *Trinacria* e le navi da guerra svedesi erano illuminate.

La squadra svedese, come all'arrivo, ha scortato la *Trinacria* levando le ancore alle 3,45 ant.

I piloti svedesi che si trovano a bordo della *Trinacria* lasceranno, contemporaneamente alla squadra svedese, la *Trinacria* al limite estremo dell'Arcipelago ove ebbe luogo il primo incontro sabato scorso.

DALLA LIBIA

Bengasi, 6. — L'attacco del primo luglio contro i reparti del maggiore Billi e del maggiore Migliaccio aveva posto in evidenza la presenza nei dintorni della Zauia Feidia (presso Zuei) di circa 500 armati con due cannoni. Successive informazioni confermavano che stavano colà per raccogliersi altri armati dei brebsa e degli hassa e per formarvisi un consulto di capi.

Il generale Tassoni decise di disperdere i ribelli prima che si radunassero. Assunto personalmente il comando delle truppe costituenti i presidi di Cirene, Saf-Saf e Ghegab, il generale Tassoni su tre colonne marciò stamani su Zauia Feidia.

Il nemico, fortemente trincerato dietro muri, oppose aspra resistenza a metà strada circa dalla Zauia predetta, vigorosamente attaccato sul fronte, e minacciato sui fianchi dalle colonne laterali; si ritirò su Zauia Feidia incalzato alla baionetta.

Furono mirabili lo spirito aggressivo delle nostre truppe, malgrado la giornata eccezionalmente calda, e la azione della artiglieria mod. 1906 per la mobilità, l'intraprendenza e la grande efficacia del suo tiro.

Il nemico ha subito gravissime perdite: soltanto lungo il percorso delle truppe furono contati 150 cadaveri.

Le nostre perdite, come sempre nell'azione decisivamente offensiva, sono state relativamente lievi.

Un ascaro morto e tre feriti gravi; 14 alpini ed undici ascari feriti.

CRONACA ITALIANA

In Campidoglio. — La seduta del Consiglio comunale si aprì ieri sera, alle 21,35, sotto la presidenza dell'assessore prof. Ballori, che informò sulle migliorate condizioni di salute del sindaco e diede notizie sulle assenze di alcuni consiglieri.

Commemorato dal consigliere Cancellieri il giovane Attilio Rizzini, esempio di virtù, spento ieri nel fior degli anni, l'assessore Ballori ne additò la figura quale modello alla gioventù.

Quindi si procedette allo svolgimento di alcune interrogazioni e della mozione Paglierini per la sistemazione del suolo stradale nel quartiere tiburtino, mozione che si chiuse con l'approvazione di un ordine del giorno invitante l'Amministrazione comunale a stanziare una maggiore somma nel bilancio venturo per provvedere a siffatta necessaria sistemazione.

Approvate varie proposte e nominate alcune Commissioni, si aprì la discussione sulla proposta relativa al conto consuntivo 1912 delle tramvie municipali.

Parlò sull'importante argomento il prof. Montemartini e poscia il consigliere Trompeo. Mentre questi parlava la seduta venne turbata da un doloroso incidente. Il prof. Montemartini venne colpito da improvviso malore che, malgrado le sollecite cure apprestategli, ne spegneva poche ore dopo l'esistenza.

La seduta venne subito tolta, fra la generale costernazione.

S. E. Nitti a Venezia. — Nella mattinata di ieri, S. E. il ministro dell'agricoltura, industria e commercio si recò a visitare l'arsenale, ricevuto dal contrammiraglio Cagni e dagli ufficiali superiori della marina.

Il ministro si trattenne lungamente visitando con vivo interesse il cantiere dei sommergibili ed assistendo ad esperimenti degli idrovolanti.

Nel pomeriggio, alle ore 5, il prefetto conte Di Rovasenda offrì in onore del ministro un thè al quale erano invitate anche le autorità, le notabilità e varie signore.

S. E. Nitti lasciò iersera Venezia per fare ritorno a Roma col direttissimo delle ore 21,20. Alla stazione trovavansi ad ossequiare S. E. tutte le autorità locali.

Elezione politica. — *Collegio di Agnone.* — Inscritti 5768; votanti 1843. Mosca ebbe voti 1750; Marracino 4, schede bianche, nulle, contestate, disperse 89. È stato proclamato eletto deputato l'on. Mosca Tommaso.

Per gli emigranti. — Il Commissariato dell'emigrazione comunica che al Canadà attualmente non si fa più domanda di lavoratori e che quelli i quali già vi si trovano sono in condizioni disagiate a causa della situazione del mercato monetario e della affluenza continua di emigranti.

Si sconsiglia nel modo più assoluto gli emigranti italiani dal prestare fede alla propaganda che si sta compiendo da interessati arruolatori perchè, recandosi al Canadà, andrebbero incontro a sicura disoccupazione.

*** Un altro comunicato reca che è da sconsigliarsi la emigrazione di operai italiani in Rumania nel momento attuale a causa della mobilitazione dell'esercito che produce per conseguenza un ristagno nei lavori.

Marina mercantile. — Il *Regina Elena*, della N. G. I., è partito da Buenos Aires per Rio de Janeiro, Dacar, Barcellona e Genova. — L'*America*, id., è partito da New York per Napoli e Genova. — Il *Toscana*, della Veloce, è partito da Santos per Buenos Aires. — Il *Napoli*, della Società Italia, ha transitato da Gibilterra diretto a New York e Filadelfia.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

SOFIA, 7. — L'*Agenzia Telegrafica Bulgara* dice: Ventidue piccoli distaccamenti serbi discesero ieri dal monte Golemorle nel villaggio di Golemorle-Damine nel distretto Bosklograd; saccheggiarono il villaggio e rapirono numerose donne e ragazze delle montagne. Sul teatro della guerra del Timok truppe bulgare nella loro avanzata sconfissero una seconda colonna serba che marciava da Kniaz Vaze a Belegracih. Cinque cannoni, 16 carri di munizioni, 2 mitragliatrici e 100 furgoni da trasporto nonchè una grande quantità di munizioni caddero nelle mani dei bulgari.

PARIGI, 7. — *Camera dei deputati.* — Si discute l'art. 18 della legge militare che fissa a tre anni la durata del servizio attivo.

Jaurès dice che tutto il meccanismo della legge, di cui questo articolo stabilisce la massima, è rimesso in discussione dalle dichiarazioni del Governo relativo alla chiamata alle armi a 20 anni.

Dice che il nuovo Stato di cose provocherà ineguaglianze nel servizio. L'oratore termina dicendo che egli voterà contro tale legge di ineguaglianza, di oscurità e arbitraria (Applausi all'estrema sinistra e su parte dei banchi della sinistra).

Il relatore Paté dice che la Commissione non si è ancora pronunciata circa la chiamata sotto le armi a 20 anni. D'altra parte tale questione non concerne affatto l'articolo in discussione.

Il presidente della Commissione Le Hérisser, insiste per il voto immediato dell'art. 18 e afferma che la legge rispetta il principio di eguaglianza. (Applausi al centro e su diversi banchi).

La chiusura della discussione relativa all'art. 18 è approvata con 314 voti contro 256.

Si approva, con 574 voti contro 2, un emendamento di Gabriel Vincent, accettato dalla Commissione, che stabilisce che tutti gli uomini atti al servizio militare sono tenuti a compiere la stessa durata di servizio.

Il presidente mette poi ai voti la parte dell'art. 18 che dice: Ogni francese riconosciuto atto al servizio militare fa parte dell'esercito attivo per tre anni. Essa è approvata con 332 voti contro 223.

Si approvano a mani alzate tutti i paragrafi dell'art. 18, salvo l'ultimo sul quale il socialista Brizon domanda la parola. Chiede in pari tempo il rinvio della discussione a domani, che è accettato.

La seduta è tolta, e il seguito è rinviato a domani.

ROMA, 7. — La Legazione di Serbia comunica:

L'*Agenzia telegrafica bulgara* ha annunciato che la divisione serba del Timok era stata in parte annientata ed in parte fatta prigioniera dalle truppe bulgare nell'attacco presso Krivolac.

La Legazione di Serbia ha ricevuto oggi una smentita ufficiale di tutte queste notizie infondate.

La divisione del Timok non soltanto non è stata annientata, ma è proprio questa divisione che ha ripreso ieri Krivolac, ricacciando i bulgari su tutto il fronte.

SOFIA, 7. — L'*Agenzia telegrafica bulgara* è autorizzata a smentire le notizie diffuse dall'ufficio della stampa serba riguardo ad una disfatta dell'ala destra bulgara e alla disfatta della settima divisione bulgara.

Vero è invece che i serbi ieri hanno attaccato in Macedonia un corpo di volontari di Adrianopoli con grande impeto, ma sono stati da quello respinti violentemente con gravi perdite. Contemporaneamente la settima divisione bulgara attaccò i serbi sul fianco e li respinse nelle loro precedenti posizioni.

Per quanto concerne le notizie che dai serbi siano stati fatti prigionieri generali bulgari e fatto bottino di numerosi trofei, lo scopo di tali notizie non è altro che quello di attutire l'impressione delle sconfitte serbe presso Krivolac e Kiselizza.

BELGRADO, 7. — Il ministro bulgaro Tocheff partirà oggi da Belgrado.

SALONICCO, 7. — I greci hanno occupato Strumitza e Demir Hissar.

BERLINO, 7. — L'addetto militare all'Ambasciata di Roma, von Kleist, è stato nominato aiutante di campo dell'Imperatore, conservando le funzioni attuali.

VIENNA, 7. — La *Neue Freie Presse* riceve da Sofia che l'esercito bulgaro domina la linea Nigritza-Lagadana-Aivatli-Ambarkeui di fronte ai greci.

Il generale Ivanoff vi disperse con un attacco di sorpresa, il grosso dell'esercito greco forte di 80.000 uomini al comando del Re Costantino.

Ivanoff telegrafa di non aver bisogno di alcun rinforzo contro l'esercito greco.

BERLINO, 7. — Il capo dello stato maggiore del quarto corpo di armata, generale Falkenhain, è stato nominato ministro della guerra, col titolo di tenente generale senza brevetto.

BELGRADO, 7. — Ieri regnò calma sul fronte del terzo esercito. Dopo aver cercato inutilmente per sei giorni di rompere la nostra linea di combattimento, i bulgari cominciarono a ritirarsi ed a concentrare i loro distaccamenti sparsi.

Le perdite dei bulgari in uomini sono enormi.

Il colera infierisce a Istip. Sono state prese misure per combattere l'epidemia fino dalla sua apparizione.

ATENE, 7. — Dopo la battaglia di Kilkrich, la divisione che si trovava all'estrema destra, ha respinto, dopo un vivo combattimento il nemico, che ha battuto in ritirata al di là dello Strymon.

Le divisioni dell'ala sinistra hanno attaccato il nemico ed occupato le alture che dominano la parte meridionale del lago di Doiran.

Dopo il combattimento di Doiran, i bulgari sono stati inseguiti fino a Strumitza.

I greci hanno tolto loro dodici cannoni ed una gran quantità di armi.

Le perdite bulgare dal principio della guerra sono state grandissime.

Il totale delle perdite greche raggiunge i diecimila morti e feriti.

ATENE, 7. — L'*Agenzia di Atene* pubblica:

Dopo tre giorni di combattimenti accaniti e sanguinosi, la battaglia è terminata l'altro ieri su tutto il fronte dal lago Ardan a Nigrita con una strepitosa vittoria dell'esercito greco e con la piena ritirata e con la distruzione del nemico.

Le forze bulgare dinanzi alle posizioni greche ammontavano ad 80 o 88 battaglioni di fanteria e a 180 cannoni, suddivisi in vari gruppi tra il monte Panghayon e Doiran.

Dopo le prime aggressioni fatte dai bulgari al principio di maggio sul Panghayon e presso Nigrita, l'esercito greco aveva occupato posizioni difensive su una linea dal golfo di Orfani, laghi di Bezik e di Langada, Salonicco e Boemitza sul Vardar.

Una divisione era stata posta tra Orfani e il lago di Bezik, e cinque divisioni si trovavano a nord e a nord-ovest di Salonicco ed una divisione presso Boemitza. Sulla linea di confine stabilita dopo l'accordo comune coi bulgari, erano stati posti dai greci soltanto deboli avamposti.

Nella notte del 16|29 giugno i bulgari attaccarono improvvisamente gli avamposti greci del Panghayon e il giorno dopo quelli di Nigrita e di Berova.

Conformemente alle istruzioni ricevute i nostri avamposti ripiegarono sulle rispettive divisioni. Nello stesso tempo i bulgari attaccarono i serbi attraversando l'Axios, occuparono Ghevgheli ed attaccarono il ponte di Boemitza senza però riuscire ad occuparlo. Nello stesso tempo vari sintomi rivelavano il progetto di un attacco contro Salonicco.

In seguito a tali fatti il Governo greco ordinò un'avanzata generale per riprendere le località perdute. Tale operazione fu preceduta nella notte dal 30 al 1° luglio dalla cattura di un contingente bulgaro di circa 1300 uomini che si trovava a Salonicco.

L'estrema divisione di sinistra si diresse verso Nigrita e verso Berova.

Le quattro divisioni del centro ricevettero ordine di recarsi verso Kilkis ove si supponeva si trovasse ammassato il grosso delle forze nemiche.

A destra di queste truppe avanzava sulla grande strada una divisione per mantenere il contatto fra il centro e l'ala destra. Infine la divisione che si trovava presso Boemitza ricevette ordine di attraversare il Vardar e avanzare a nord del lago di Ardan, dirigendosi egualmente verso Kilkis da sud-ovest.

L'avanzata offensiva cominciò nella mattina del 2 luglio. Non appena si furono messe in marcia le nostre divisioni incontrarono il nemico il quale aveva concentrate considerevoli forze contro il centro greco con l'intenzione di attaccare Salonicco di sorpresa, come risulta da un ordine sequestrato.

Fin dall'inizio la lotta fu accanita ma l'esercito greco senza badare alle perdite si slanciò con furia tale che travolse tutto. Le posizioni nemiche erano bene scelte, abilmente trincerate ed accanitamente difese: esse furono prese l'una dopo l'altra alla baionetta.

Le posizioni nemiche si succedevano per un tratto di quindici e venti chilometri per terminare da un lato con la posizione fortissima di Kilkis trasformata dai bulgari con un lavoro ininterrotto dal mese di novembre in una nuova Plevna con numerose artiglierie e trincee e dall'altro con la posizione di Lahana, dominante la strada Salonicco-Serres e la vallata dello Strjmon; posizione fortissima per natura e resa imprendibile dai lavori compiutivi dai bulgari.

Nella prima giornata di combattimento il due luglio la divisione estrema di destra combattendo senza riposo avanzò per Sulevo fino a Karakol, respingendo dinanzi a sè il nemico.

La divisione che si trovava alla sua sinistra avanzò egualmente fino a Berova.

La divisione che seguiva la strada carrozzabile occupò dopo un violento combattimento l'altura 605, a nord di Ghiuverna.

Le divisioni del centro combattendo tutta la giornata conquistarono a pollice a pollice tutto il terreno situato a sud di Kilkis sulle due rive del Gallikos e lungo la ferrovia, subendo gravi perdite. Però con incomparabile valore esse giunsero a cinque o sei chilometri dalla posizione trincerata di Kilkis.

In questa marcia trionfale l'esercito greco si valse della bajonetta per cacciare il nemico dalle sue trincee ove si trovarono fosse piene di cadaveri bulgari.

LONDRA, 7. — *Camera dei comuni.* — Si approva in terza lettura, con 352 voti contro 243, il *bill* sull'Home rule.

SALONICCO, 8. - Durante tutta la giornata di ieri il combattimento continuò a Ghevgheli fra due reggimenti bulgari ed una batteria di sei cannoni contro 1500 greci ed alcuni serbi.

I bulgari diressero contro la città il fuoco della loro artiglieria. Un loro shrapnel uccise quattro malati degenti nell'ospedale.

Stamane i greci hanno sconfitto i bulgari, respingendoli verso la Strumitza.

È giunto un treno che trasporta 500 feriti fra i quali il colonnello Zerva. L'ufficiale serbo loda il valore dei soldati di fanteria greci.

LONDRA, 8. — Il *Times* ha da Sofia, 7: Il Re Ferdinando è partito oggi per la frontiera, ma si crede che ritornerà qui fra poco. Il quartier generale dell'esercito resta qui. Un violento combattimento è impegnato nella regione all'ovest di Kotciana, ove l'esercito bulgaro ha ricevuto importanti rinforzi.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del Regio Osservatorio del Collegio romano

7 luglio 1913.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	759.2
Termometro centigrado al nord	27.6
Tensione del vapore, in mm.	10.12
Umidità relativa, in centesimi	37
Vento, direzione	W
Velocità in km.	18
Stato del cielo	sereno
Temperatura massima, nelle 24 ore	27.8
Temperatura minima, id.	18.9
Pioggia in mm.	—

7 luglio 1913.

In Europa: pressione massima di 765 sulle Ebridi, minima di 752 sulla Russia meridionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso sull' Italia superiore e Sardegna, fino a 3 mm. lungo le Alpi e Sardegna, salito leggermente sull'Italia inferiore; temperatura ovunque leggermente aumentata. Piogge in Lombardia, Veneto, Emilia e Toscana, con qualche temporale in Lombardia e sul Veneto.

Barometro: massimo di 763 sulla Sicilia, minimo di 755 al nord.

Probabilità: venti tra sud e ponente moderati e qua e là forti sul Tirreno, deboli o moderati altrove; cielo nuvoloso al nord con piogge e temporali, vario altrove; Tirreno mosso od agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 7 luglio 1913

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore	minima
Porto Maurizio	1/4 coperto	agitato	24 2	20 0
Sanremo	—		—	—
Genova	coperto	agitato	22 8	19 6
Spezia	coperto	mosso	21 6	17 3
Cuneo	1/4 coperto	—	24 3	15 4
Torino	coperto		23 4	15 5
Alessandria	—		—	—
Novara	coperto		26 0	16 1
Domodossola	coperto		19 3	14 1
Pavia	3/4 coperto		27 3	15 6
Milano	1/2 coperto		26 3	17 3
Como	—		—	—
Sondrio	—		—	—
Bergamo	coperto		22 5	13 5
Brescia	3/4 coperto		26 0	17 7
Cremona	3/4 coperto		26 3	16 8
Mantova	sereno		26 0	16 7
Verona	coperto		24 8	17 5
Belluno	coperto		20 0	15 5
Udine	coperto		22 8	16 0
Treviso	coperto	—	23 4	16 1
Vicenza	coperto		24 2	16 3
Venezia	1/4 coperto	calmo	23 5	17 6
Padova	1/4 coperto	—	23 7	17 4
Rovigo	sereno		25 3	14 4
Piacenza	sereno		26 1	16 2
Parma	sereno		27 2	19 4
Reggio Emilia	1/4 coperto		27 0	20 0
Modena	1/4 coperto		27 3	17 9
Ferrara	3/4 coperto	—	25 6	15 8
Bologna	1/4 coperto		26 3	20 5
Ravenna		—	—	—
Forlì	sereno		26 8	17 6
Pesaro	coperto	calmo	27 4	16 2
Ancona	1/2 coperto	calmo	27 5	16 0
Urbino	3/4 coperto		22 8	16 7
Macerata	1/4 coperto		25 4	18 2
Ascoli Piceno	1/2 coperto		25 2	17 8
Perugia	3/4 coperto		23 5	14 5
Camerino	1/4 coperto		24 0	15 2
Lucca	coperto	—	25 0	16 1
Pisa	coperto		25 5	17 8
Livorno	coperto	mosso	25 0	19 5
Firenze	piovoso		26 4	17 0
Arezzo	3/4 coperto		25 4	16 2
Siena	coperto		23 9	17 0
Grosseto	1/2 coperto		27 4	18 8
Roma	sereno		27 3	18 9
Teramo	1/4 coperto		25 7	17 0
Chieti	sereno		23 0	14 4
Aquila	1/4 coperto		24 2	16 1
Agnone	sereno		22 0	12 8
Foggia	sereno	—	30 0	17 0
Bari	sereno	calmo	25 0	17 6
Lecce	sereno		28 0	17 7
Caserta	sereno		27 1	16 9
Napoli	sereno	legg. mosso	24 1	18 0
Benevento	sereno		27 2	14 1
Avellino	sereno		22 8	14 4
Mileto	sereno	—	25 2	13 1
Potenza	sereno	—	21 0	12 3
Cosenza	sereno	—	26 5	16 5
Tiriolo	sereno	—	27 0	10 0
Reggio Calabria		—	—	—
Trapani	1/4 coperto	calmo	26 4	18 4
Palermo	nebbioso	calmo	28 2	14 5
Porto Empedocle	sereno	mosso	24 5	17 6
Caltanissetta	sereno	—	28 0	17 0
Messina	sereno	calmo	26 5	19 2
Catania	sereno	calmo	26 7	18 6
Siracusa	—		—	—
Cagliari	sereno	legg. mosso	29 0	14 8
Sassari	1/4 coperto	—	26 1	18 9

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile.*